



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI CON DELEGA ALL'INFORMAZIONE E ALL'EDITORIA

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, e successive modificazioni;
- VISTO** l’articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTA** la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *“Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa”* e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* e, in particolare, l’articolo 55, comma 24, relativo all’interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, in merito all’autorizzazione della spesa ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato;
- VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *“Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005 n. 109, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore, e altre misure urgenti*” e, in particolare, l’articolo 2;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 aprile 2006, che attribuisce al Dipartimento per l’informazione e l’editoria i compiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, in materia di diritto d’autore;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante “*Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2008, che attribuisce al Dipartimento per l’informazione e l’editoria le competenze di cui all’articolo 1, comma 3, della citata legge 9 gennaio 2008, n. 2, in materia di vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” e, in particolare, l’articolo 39 relativo alla liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e in materia di diritti connessi al diritto d’autore;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, recante “*Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni*”;

VISTO l'articolo 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, istitutivo del «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria»;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* e, in particolare, l'articolo 17 inerente la proroga di termini in materia di editoria;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'editoria del 26 maggio 2016, recante la riorganizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 22 concernente disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la tabella A dell'allegato 1 e la tabella B dell'allegato 2 annesse al medesimo decreto-legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, recante *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle seguenti strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l'informazione e l'editoria”* e, in particolare, l'articolo 6, relativo alle modifiche all'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alberto Barachini è stato delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo, consistenti nell'attività di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale e al piano annuale di comunicazione del Governo e sono state delegate, inoltre, al medesimo le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE, nonché l'attuazione delle relative politiche e le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, incluse quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radio-televisivo e con le agenzie di stampa;

RITENUTO opportuno modificare l'organizzazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria prevedendo, in particolare, un servizio a supporto del Capo Dipartimento per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e un Ufficio per lo

svolgimento delle attività internazionali negli ambiti di competenza del Dipartimento, nel rispetto dei principi di economicità e razionalità organizzativa;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1

(Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di seguito denominato Dipartimento, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali, al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore e alle attività internazionali in materia di informazione ed editoria.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di comunicazione istituzionale, nonché inerenti alla stipula dei contratti con le agenzie di stampa e alla stipula delle convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; provvede all'acquisizione delle rilevazioni dell'opinione pubblica sull'operato del Governo e alla realizzazione delle pubblicazioni istituzionali; gestisce il sito dei sondaggi politico-elettorali ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 8 del 2000 e del Regolamento AGCOM di cui alla Delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attività istruttorie relative alla concessione, alle imprese editoriali, dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni e i compiti attribuiti dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e adotta le iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo in materia di informazione ed editoria nei rapporti internazionali.

Art. 2

(Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e determina gli indirizzi relativi al funzionamento interno dello stesso; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento e assicura il corretto ed efficace raccordo tra detti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei ministri

o, se nominato, del Sottosegretario di Stato delegato e assicura, altresì, il raccordo con i Dipartimenti, gli Uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, e a supporto delle funzioni di coordinamento, pianificazione e monitoraggio delle attività di competenza, anche favorendo il raccordo con l'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all'informazione e all'editoria, se nominato, con gli Uffici del dipartimento e con altre strutture amministrative interne ed esterne alla Presidenza del Consiglio dei ministri, opera il "Servizio per il coordinamento dipartimentale", area funzionale organizzativa di livello dirigenziale non generale. Il Servizio provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento; gestisce il protocollo informatico; cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e coordina, in raccordo con i competenti Uffici del Dipartimento, i rapporti amministrativi con Amministrazioni, Enti ed altri Organismi pubblici; assicura, all'interno del Dipartimento e con altre Amministrazioni pubbliche, la gestione dei flussi documentali; svolge attività di studio, analisi e ricerca, anche attraverso la predisposizione di dossier e di apposite relazioni e coordina le attività relative ad atti parlamentari o governativi, nonché agli atti di sindacato ispettivo di competenza del Dipartimento; gestisce, altresì, il sito internet del Dipartimento; assicura il rilascio delle tessere "lasciapassare stampa" ai giornalisti e ai fotoreporter che ne fanno richiesta per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni. Cura le procedure amministrativo-contabili relative ai capitoli di funzionamento, la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e delle variazioni di bilancio; provvede all'elaborazione dei dati per la Relazione del Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e per il controllo di gestione, controllo strategico, programmazione misurazione e valutazione delle attività amministrative; provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, con particolare riferimento al coordinamento delle attività previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e la relativa formazione; assicura le attività connesse agli adempimenti in materia di salute e di sicurezza nel luogo di lavoro ; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali; provvede agli adempimenti relativi alle missioni in Italia e all'estero del personale del Dipartimento; coordina le attività necessarie al supporto organizzativo e funzionale per i gruppi, comitati e commissioni istituiti dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria e dal Capo del Dipartimento; supporta il Capo del Dipartimento nel raccordo funzionale ed organizzativo necessario ad assicurare, per quanto di competenza del Dipartimento, la partecipazione nel gruppo di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133, nonché l'attuazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

3. Il Dipartimento può avvalersi, nei limiti di cui al contingente definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999, di esperti e consulenti scelti tra soggetti particolarmente qualificati nelle materie inerenti alle funzioni istituzionali del Dipartimento.

Art. 3
(Organizzazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale ed in sei servizi di livello dirigenziale non generale, di cui uno alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, ai sensi dell'articolo 2.
2. Gli Uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:
 - a) Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale;
 - b) Ufficio per il sostegno all'editoria;
 - c) Ufficio per gli affari internazionali.

Art. 4
(Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale)

1. L'Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale è la struttura di supporto al coordinamento delle attività di comunicazione ed informazione istituzionale e delle attività volte alla tutela del diritto d'autore. In particolare, l'Ufficio cura l'attività di comunicazione istituzionale, inclusa la realizzazione delle campagne ed il supporto alle altre Amministrazioni; coordina l'istruttoria relativa alla stipula di contratti con le agenzie di stampa e alla stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; coordina l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura; cura le rilevazioni dell'opinione pubblica sull'operato del Governo e la realizzazione delle pubblicazioni istituzionali; gestisce il sito dei sondaggi politico-elettorali ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 8 del 2000 e del Regolamento AGCOM di cui alla Delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010 e cura i compiti inerenti le funzioni attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore, inclusa la vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE).
2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 - a) Servizio per la comunicazione istituzionale;
 - b) Servizio per le politiche dell'informazione e per la tutela del diritto d'autore.
3. Il Servizio per la comunicazione istituzionale cura, su richiesta dei Dipartimenti interessati, la realizzazione delle campagne di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura la determinazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 giugno 2000, n. 150, dei messaggi di utilità sociale, ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo può trasmettere a titolo gratuito; svolge funzioni di consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l'attuazione di campagne di comunicazione; cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico e videografico del Dipartimento; cura, altresì, i rapporti con la

redazione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e la predisposizione di contratti per le rilevazioni dell'opinione pubblica.

4. Il Servizio per le politiche dell'informazione e per la tutela del diritto d'autore cura l'istruttoria relativa all'acquisizione dalle agenzie di stampa dei servizi per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le amministrazioni dello Stato, comprese le articolazioni periferiche delle stesse, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti e, su richiesta espressa, gli organi costituzionali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; cura i rapporti con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo finalizzati a garantire trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero, assicurando il supporto di Segreteria tecnica ai Comitati di indirizzo e monitoraggio previsti dalle Convenzioni con la RAI; gestisce il sito ufficiale dei sondaggi politici ed elettorali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28; svolge l'istruttoria per la concessione dei premi di competenza del Dipartimento e cura la realizzazione delle pubblicazioni istituzionali e la partecipazione ai convegni di interesse generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; cura l'attività di studio e approfondimento in materia di diritto d'autore e diritti connessi al diritto d'autore e provvede, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, all'istruttoria relativa all'attività di vigilanza sulla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE), in particolare attraverso l'esame dei bilanci e dei profili statuari e regolamentari degli enti di intermediazione vigilati.

Art. 5

(Ufficio per il sostegno all'editoria)

1. L'Ufficio per il sostegno all'editoria è la struttura di supporto al coordinamento delle politiche per il sostegno all'editoria, ai prodotti editoriali e alle emittenti radiotelesive.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
 - a) Servizio per il sostegno diretto alla stampa;
 - b) Servizio per il sostegno alle emittenti radio-televisive e agli investimenti.
3. Il Servizio per il sostegno diretto alla stampa provvede all'istruttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico presentate dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici editi in Italia e di giornali italiani editi e diffusi all'estero, nonché dei giornali per non vedenti e di quelli editi dalle associazioni dei consumatori; cura i rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, particolarmente ai fini dello sviluppo di sinergie per il più efficace espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, e con gli Organi statali deputati all'espletamento dei controlli successivi sulle erogazioni di fondi pubblici, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di collaborazione; cura, altresì, il contenzioso nelle materie di competenza dell'Ufficio e attende ai compiti di studio, ricerca, consulenza giuridico-normativa e di documentazione giuridica e parlamentare.

4. Il Servizio per il sostegno alle emittenti radio-televisive e agli investimenti provvede all'istruttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico presentate dalle imprese editrici delle emittenti radiofoniche, organo di movimento politico, ovvero che abbiano svolto attività di interesse generale, così definita dall'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, n. 230, nonché all'istruttoria necessaria al riconoscimento, in capo alle emittenti radiofoniche televisive locali che ne fanno domanda, dei requisiti di emittente di informazione, ai fini della percezione delle provvidenze erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico; provvede all'istruttoria per il riconoscimento delle forme di sostegno indiretto in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali previste per legge; provvede all'istruttoria per l'ammissione delle imprese editrici di giornali e delle emittenti radio-televisive alla fruizione delle diverse tipologie di sostegno indiretto, quali le agevolazioni di credito e le forme di crediti d'imposta e assicura l'espletamento delle attività di pertinenza dell'Osservatorio per il mercato digitale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2004.

Art. 6

(Ufficio per gli affari internazionali)

1. L'Ufficio per gli affari internazionali è la struttura di supporto al coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo in materia di informazione ed editoria nei rapporti internazionali.
2. L'Ufficio si articola nel Servizio per il monitoraggio delle attività internazionali.
3. Il Servizio per il monitoraggio delle attività internazionali cura le iniziative finalizzate alla definizione della posizione nazionale nel processo normativo europeo e nel processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi e alle disposizioni dell'Unione Europea; partecipa alle attività istituzionali internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento e cura i rapporti con gli organismi internazionali quali l'OCSE ed altri; provvede a formulare, in raccordo con le altre amministrazioni individuate dalla legge, proposte di revisione della normativa europea nelle materie di competenza del Dipartimento.

Art.7

(Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Fino al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti.
3. Con effetto dalla medesima data di cui al comma 1, è abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato 26 maggio

2016, recante funzioni e organizzazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 2 ottobre 2023

Sen. Alberto Barachini